



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15



Via Victor Hugo, 3 - 06134 Ponte Pattoli PERUGIA



Tel 075 694450



<http://www.icperugia15.edu.it>



pgic85600v@istruzione.it - pgic85600v@pec.istruzione.it



Cod.Fisc. 94152370543 – Cod. Mecc.**PGIC85600V**

Allegato 2 Regolamento di Istituto

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Le norme del Regolamento di disciplina si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249/98) e alle successive integrazioni normative.

La scuola, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, recepita con Legge 27 maggio 1991 N. 176, garantisce allo studente, in quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti, chiede all'alunno l'osservanza dei doveri previsti nell'art. 3 del medesimo Statuto.

ART. 1 PRINCIPI ED ORIENTAMENTI

1. La responsabilità disciplinare è personale e pertanto l'alunno non sarà sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e senza essere stato edotto della procedura disciplinare.
2. Le sanzioni disciplinari devono essere sempre riferite ad una precisa mancanza disciplinare.
3. Nel caso in cui non sia individuabile o non sia stato individuato il diretto responsabile, il gruppo di alunni potrà essere sollecitato a trovare una soluzione riparatoria condivisa, mediante, ad esempio, il concorso nella riparazione del danno.
4. La sanzione è finalizzata a promuovere e a consolidare nell'alunno il senso di responsabilità personale, inteso come dovere morale di rispondere direttamente delle proprie mancanze.
5. Le sanzioni disciplinari, da applicare per i comportamenti individuati come illeciti, devono svolgere una funzione educativa, nonché rispondere, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno morale e/o materiale cagionato.
6. Le sanzioni possono essere solo temporanee e comunque commisurate alla gravità del comportamento illecito.
7. La sanzione dell'«allontanamento dalle lezioni» può essere comminata dal consiglio di classe su due step: fino a 2 giorni e da 3 a 15 giorni. Nel primo caso, le attività di recupero educativo sono gestite direttamente dalla scuola tramite docenti incaricati di realizzare attività di «approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare»; nel secondo caso, tali attività si svolgono presso «le strutture ospitanti [...] con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni» (DPR 134/2025).
8. La sanzione dell'«allontanamento dalla comunità scolastica» per un periodo superiore ai 15 giorni, per infrazioni gravissime (atti violenti, reati, pericolo per l'incolumità) è di competenza del consiglio d'istituto.
9. La famiglia costituisce l'interlocutore privilegiato con il quale è importante ricercare sempre e possibilmente stabilire, senza rinunciare all'autonomia educativa della scuola, una concordanza di valutazione e sulle strategie degli interventi.
10. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola in qualità di alunno (uscite, viaggi e visite, ecc..).

ART. 2 COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

COMPORTAMENTI	SANZIONI
1) Ritardi reiterati	B,C,D
2) Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non studiare, non prestare attenzione, disturbare durante le lezioni	A,B,C,D,
3) Dimenticanze di materiali e documenti	A,B
4) Dimenticanze reiterate	C,D
5) Assenze ingiustificate	D
6) Falsificazione di firme e documenti	C,D,E
7) Uscita senza permesso dall'edificio	C,D,E,F
8) Comportamenti irrispettosi e scorretti nei confronti degli adulti e dei compagni	A,B,C,D
9) Comportamenti irrispettosi e scorretti gravi e reiterati nei confronti degli adulti e dei compagni	C,D,E, F
10) Comportamenti violenti o tendenti ad impedire il regolare svolgimento delle lezioni e danneggiamenti alle strutture scolastiche e agli arredi	D,E F
11) Comportamenti violenti reiterati o tendenti ad impedire il regolare svolgimento delle lezioni e danneggiamenti alle strutture scolastiche o agli arredi	F,G
12) Comportamenti reiterati di particolare gravità previsti ai punti 7 e 10 - Reati penalmente perseguibili	F,G
13) Qualsiasi comportamento riconducibile ad atti di bullismo, inteso come forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi.	A,B,C,E,F,G
14) Utilizzo non autorizzato del cellulare. Qualora questo violi le norme della privacy di alunni, docenti, personale ATA e/o l'azione rientri in situazioni di cyberbullismo, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi con la precipua finalità di offendere e denigrare, oltre alle sanzioni disciplinari, verranno attivate tutte le procedure previste dalle normative vigenti.	A,B,C,E,F,G
15) Utilizzo non consono della piattaforma (cessione ad altri della password personale, diffusione di informazioni riservate, utilizzo dei servizi offerti dalla piattaforma per scopi diversi da quello educativo) - Registrazione audio/video e/o divulgazione della lezione o di parte di essa tenuta in video conferenza senza previa autorizzazione del docente - Effettuazione e diffusione di audio, video, foto in cui siano riconoscibili il gruppo classe e/o i docenti in violazione delle norme sulla privacy.	A,B,C,E,F,G

ART. 3 SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

Per i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ed al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
A	richiamo verbale dell'insegnante ammonizione privata o in classe	docente
B	richiamo scritto dell'insegnante con eventuale convocazione della famiglia e richiesta di convocazione dell'alunno in Presidenza	docente
C	ammonizione verbale del Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
D	richiamo scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione della famiglia - richiesta ai genitori di risarcimento danni materiali o ripristino situazione iniziale, anche a cura dei ragazzi coinvolti (per danni di piccola entità)	Dirigente Scolastico
E	allontanamento dalle lezioni fino a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento	Consiglio di classe
F	allontanamento dalle lezioni per un periodo che va dai 3 ai 15 giorni con svolgimento di attività a favore della comunità scolastica	Consiglio di classe
G	allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale effettuate coinvolgendo la famiglia, i servizi sociali e, se necessario, l'autorità giudiziaria. Richiesta ai genitori di risarcimento danni materiali o ripristino della situazione iniziale, anche a cura dei ragazzi coinvolti (per danni più onerosi)	Consiglio di Istituto

ART. 4 PROCEDURA

1. Il personale che opera all'interno della scuola (ATA, Docenti, esperti, educatori, ecc.) può inviare al Dirigente Scolastico la richiesta di sanzione disciplinare nei confronti di un alunno, motivando tale richiesta.
2. Prima di procedere all'erogazione delle sanzioni, saranno sempre ascoltati sia l'alunno interessato che gli eventuali testimoni.
3. Le richieste delle sanzioni disciplinari che prevedono intervento del Dirigente o del Consiglio di Classe sono inoltrate, secondo le modalità ritenute più opportune, al Dirigente Scolastico e devono essere motivate.
4. Il Dirigente Scolastico dà corso all'istruttoria entro due giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori. Funge da segretario un collaboratore del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico riunisce il Consiglio di classe con convocazione in cinque giorni, dove è prescritto, dando contestuale avviso alla famiglia. I provvedimenti disciplinari sono riportati nel registro dei verbali del Consiglio di classe.
5. L'organo chiamato ad emettere la sanzione deve concludere il procedimento entro cinque giorni dalla data dell'evento. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia entro giorni due e, nella comunicazione, devono essere riassunti i termini per un eventuale ricorso.
6. L'eventuale ricorso da parte dei genitori sospende il provvedimento di sospensione dell'alunno dalla scuola.

7. L'irrogazione della sanzione può essere disposta solo dopo che si siano concluse tutte le procedure indicate ai punti precedenti.
8. Per le mancanze che possono comportare la sospensione o il risarcimento dei danni onerosi, tutto il procedimento sarà verbalizzato, dalle dichiarazioni dell'interessato e dei testimoni, fino alla conclusione degli organi competenti e all'eventuale Decreto del Dirigente da assumersi a protocollo riservato. Nel Decreto saranno indicati i termini e le modalità del ricorso.
9. Per mancanze di particolare ed eccezionale gravità, con riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico può allontanare l'alunno/a dalla comunità scolastica, dando contestuale avvio alla procedura descritta al comma 4 del presente regolamento e motivando la decisione assunta.
10. Dopo tre note disciplinari di particolare gravità, vidimate dal Dirigente, il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di sospendere l'alunno/a dalle lezioni e procederà come previsto al punto 5.
11. Dopo una sospensione l'alunno deve essere riaccompagnato da un genitore che parlerà con uno o più docenti o con il Dirigente Scolastico.

ART. 5 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ALLE FAMIGLIE E INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE

1. Ammonizioni, restrizioni, aumento di compiti e verifiche possono essere comunicate alla famiglia a discrezione del docente
2. Tutti gli altri provvedimenti disciplinari verranno comunicati alla famiglia mediante e-mail inviata dal Dirigente Scolastico.
3. Copia dei provvedimenti di sospensione viene allegata nel fascicolo personale dello studente.

ART. 6 ORGANO DI GARANZIA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

1. Compiti

- 1.2. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono provvedimento di sospensione è ammesso ricorso, da parte dei genitori degli studenti, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
- 1.3. L'organo di garanzia è convocato anche per conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- 1.4. Il ricorso all'Organo di Garanzia è consentito entro il termine di 15 giorni dall'erogazione della sanzione e dovrà essere valutato entro i successivi 15 giorni. Dal momento della presentazione del ricorso le sanzioni vengono sospese in attesa delle decisioni
- 1.5. L'Organo di Garanzia emette decisioni all'unanimità.
- 1.6. I provvedimenti emessi sono definitivi.

ART. 7 IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI

Contro i provvedimenti disciplinari che comminano la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 15 giorni è ammesso, entro 30 giorni dalla loro comunicazione, il ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia costituito presso l'USR, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico provinciale relativa alla Scuola Secondaria di 1° grado.